



6596 Gordola, 13 gennaio 2016

RACCOMANDATA

Lodevole
Ufficio Caccia e Pesca
Dipartimento del Territorio
Via Zorzi 13
6501 Bellinzona

OSSERVAZIONI

presentate dalla

Federazioni dei cacciatori ticinesi (FCTI)

alla proposta di **prelievo di cervi durante il periodo di protezione federale della specie**
posta in consultazione il 21 dicembre 2015 dall'UCP

Egregi Signori,

in merito alla proposta di cui a margine, nel termine ivi previsto scadente il 15 gennaio 2016, la FCTI si esprime come segue.

Il DT, per il tramite dell'UCP, intende predisporre dei prelievi di cervi durante il periodo di protezione federale a causa dei danni cagionati alle coltivazioni agricole. L'UCP fonda questi prelievi sull'art. 12 cpv. 2 LCP, norma che dispone che i Cantoni possono ognora – e dunque anche durante i periodi di protezione di cui all'art. 5 cpv. 1 LCP – ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

Analogamente a quanto stabilito dalla nostra massima Corte in una sentenza recentemente pubblicata in DTF 141 II 233 è corretto sostenere che l'abbattimento di selvaggina nel suo periodo di protezione (per il cervo dal 1° febbraio al 31 luglio; art. 5 cpv. 1 lett. a LCP) equivale al tiro di specie protette, il che comporta l'obbligo di emanare una decisione suscettibile di essere impugnata.

Senonché il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che le misure di prevenzione di cui all'art. 12 cpv. 2 LCP sono misure eccezionali solo e soltanto quando riguardano **capi isolati e individualizzati**, e meglio:

“Dans le message du 27 avril 1983 concernant la loi fédérale sur la chasse, le Conseil fédéral a expressément souligné à propos de l'art. 11 al. 2 du projet, c'est-à-dire l'art. 12 al. 2 LChP, que cette disposition devrait être appliquée dans les cantons à titre exceptionnel seulement et qu'il faudrait alors faire preuve de la plus grande retenue, si l'espèce était protégée (FF 1983 II 1244 ch. 32). Pour savoir si l'on est en présence d'une mesure exceptionnelle, ce n'est pas tant l'intention poursuivie par les autorités ordonnant la mesure que l'ampleur de cette mesure qui est déterminante.

Avv. Fabio Regazzi
Presidente
Via dei Lupi 1 A
6596 Gordola



Federazione
Cacciatori
Ticinesi



www.cacciafcti.ch



info@cacciafcti.ch

Une mesure ne peut être qualifiée d'exceptionnelle au sens de l'art. 12 al. 2 LChP que si elle vise uniquement des individus isolés et individualisés. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'intention du législateur, il convient de se montrer d'autant plus strict que l'animal visé est une espèce protégée, et non une espèce pouvant être chassée. L'Office fédéral de l'environnement considère qu'une mesure exceptionnelle ne doit pas viser plus de 10 % environ de la population reproductrice d'une espèce déterminée. Cette limite, qui ne fait d'ailleurs pas l'objet d'une directive du Département fédéral, n'a pas un caractère absolu. Il s'agit d'un simple ordre de grandeur, qui peut cependant servir de valeur indicative, en tout cas s'agissant d'une espèce protégée."
(DTF 136 II 101 cons. 5.5.)

Orbene, di principio la FCTI riconosce la necessità di interventi mirati su singoli individui fonte di danni puntuali, tuttavia è assolutamente contraria a interventi pianificati al fine di contenere gli effettivi di animali selvatici durante il periodo di protezione sancito dalla legislazione federale. In effetti quanto proposto dall'UCP esula dai requisiti dell'art. 12 cpv. 2 LCP e consiste per contro in un vero e proprio piano di abbattimento, di regolazione degli effettivi ai sensi dell'art. 12 cpv. 4 LCP, di per sé inammissibile in tempo di protezione delle specie.

L'impressione della FCTI è che la consultazione con la richiesta dell'UCP cerchi di dare una parvenza di legalità a un'attività di fatto illegale, contraria ad ogni etica ed esercitata per di più utilizzando metodi e mezzi ausiliari illeciti (abbattimenti nottetempo con l'impiego di fonti luminose e silenziatori, magari in zone protette, reati estremamente gravi nell'ambito dell'esercizio della caccia) che la FCTI non può accettare e che da sempre ha contrastato.

Al termine dell'assemblea di CacciaSvizzera lo scorso 20.6.2015, l'ispettore federale della caccia Reinhard Schnidrig si è espresso in modo critico sull'uccisione di animali cacciabili in tempo di protezione, aggiungendo che gli interventi dovranno essere mirati e si è detto altresì disponibile a un colloquio in Ticino. Ma anche esperti della fauna selvatica come Peter Meile e G. Brosi si sono espressi in modo critico in proposito e O. Holzgang, già capo del Servizio della caccia del Canton Lucerna e ora di Zugo, in un'intervista (Jagd&Natur ottobre 2014) dichiarava che la caccia al cervo non deve diventare una campagna contro una specie nociva (Schädlingsbekämpfung).

Hubert Zeiler, autorevole esperto austriaco della fauna selvatica nel suo libro "Herausforderung Rotwild" (2014) scrive testualmente: "Se cominciamo a ridurre densità elevate di selvatici in primavera, allora entriamo in una fase veramente critica... Decisioni che portano a soluzioni affrettate, possono a loro volta diventare un problema in futuro." Per focalizzare possibili errori gestionali, Hubert Zeiler parte da alcune considerazioni sulla biologia della specie: in estate il cervo cresce e accumula riserve, d'inverno cerca di sopravvivere e, ad eccezione di inverni estremamente rigidi, il momento più critico si situa a fine inverno-inizio primavera. È proprio in questo periodo, una volta esaurite le riserve, che i cervi hanno bisogno di nutrimento di qualità. Se per i motivi più disparati vogliamo anticipare i prelievi, dobbiamo tener conto di questi aspetti: durante questo periodo, le femmine vanno alla ricerca di un foraggio ricco di proteine e se noi cerchiamo di impedire l'accesso a queste fonti di nutrimento, agiamo contro la loro strategia naturale, con le conseguenze negative del caso.

Anticipare il periodo dei prelievi alla primavera, per l'autore non è la soluzione; a prescindere da considerazioni di carattere etico (il selvatico è un nocivo che ci danneggia o è una parte dell'ecosistema?), la decisione di prendere questo tipo di provvedimenti può peggiorare la situazione nel tempo. Per Zeiler questo è l'aspetto centrale del problema: quando si pensa di poter ridurre gli effettivi ragionando semplicemente in termini numerici e cercando di aumentare i prelievi con tiri notturni e caccia in periodo di protezione, non ci si rende conto che si tratta soltanto di palliativi che non vanno alla radice del problema, ma si limitano a combatterne i sintomi, con il rischio di aggravare il problema stesso.

A proposito di prelievi in tempo di protezione, la FCTI ritiene che lo stesso discorso valga anche per il cinghiale e che pure per questa specie l'Autorità è tenuta ad annunciare il tipo di prelievo previsto descrivendone tempi e modi prima di emanare una decisione formale e non si può dare per scontato che quanto praticato per anni sia legale.

Ad ogni buon conto, i **piani di prelievo per il cervo sono approssimativi ed esagerati** (tant'è che mai sono stati raggiunti e che le catture sono sempre state considerevolmente inferiori), ritenuto che le modalità di calcolo devono essere riviste; in Ticino essi si basano esclusivamente sui conteggi primaverili (in Blenio e Leventina) o conteggi in zone a campione, senza tener conto dei dati relativi alle catture, ai capi periti, alla condizione fisica, al rapporto sessi nei giovani e all'analisi delle coorte, parametri utili per comprendere la dinamica della popolazione, la densità rispetto alla capacità dell'ambiente e la concorrenza all'interno della specie.

Come si può parlare di zone di quiete per la stagione invernale e poi andare a sparare di notte proprio in quella stagione?

Pratiche del genere non sono applicate in altri Cantoni e esperti di altri Cantoni dissentono apertamente.

Altrettanto importante è pure un minimo di tolleranza da parte di tutti gli attori coinvolti e incentivare l'adozione di misure preventive, per limitare i danni alle colture. Sta di fatto che abbattimenti di cervi in periodi di protezione sono del tutto evitabili.

In concreto, stante l'inammissibilità di piani di abbattimento durante il periodo di protezione, la FCTI chiede:

- che si organizzi al più presto un incontro fra FCTI, UCP e UFAM per esaminare il problema;
- che i piani di prelievo siano calcolati in modo attendibile, tenendo conto dell'evoluzione delle catture, dei capi periti, dei danni e della condizione fisica dei cervi e che i piani annuali a livello cantonale siano diminuiti almeno del 10%
- che eventuali prelievi primaverili siano eccezionali, mirati e limitati a capi singoli nel luogo dove essi causano danni effettivamente comprovati (ad es. in Vallemaggia o in Riviera, data l'assenza di danni di rilievo, non hanno alcun senso);

- che si consideri l'aspetto etico (prelievi nel periodo più delicato per la specie) e di protezione degli animali (femmine al termine del periodo di gestazione). Difatti anche dal profilo della legislazione della protezione degli animali ci si chiede quanto possa essere legale l'abbattimento di femmine gravide prossime al parto (ciò che peraltro è il fine perseguito dalla protezione a partire dal 1° febbraio);
- che gli interventi non avvengano prima del periodo vegetativo (fine marzo);
- che eventuali tiri siano limitati a una quota altimetrica inferiore a 700 m.s.m (limite superiore della vigna);
- che vi sia più trasparenza con i dati (cifre sempre diverse, una volta riferite all'anno civile, l'altra soltanto al periodo di protezione, ecc.);
- che siano date più possibilità ai cacciatori durante i periodi venatori (mantenere i quattro giorni in più a caccia alta, una femmina senza limitazioni durante l'ultimo week end, prolungo della caccia ai maschi dove non sia raggiunta la quota fissata nei piani, ecc.). Inutile porre in risalto come appaia del tutto incoerente e contrario alla certezza del diritto, imporre tutta una serie di restrizioni durante la caccia ordinaria di settembre (suscettibili poi di generare varie multe e risarcimenti) per poi effettuare tiri indiscriminati proprio nel periodo di protezione con modalità – come detto poc'anzi – di principio vietatissime;
- che si insista maggiormente con la prevenzione e con azioni dissuasive. Le misure di prevenzione hanno margini di miglioramento e possono sicuramente essere potenziate e migliorate (ogni attore deve fare la sua parte con impegno e professionalità) e devono trovare la precedenza su azioni estreme come quella proposta dallo Stato. Le misure eccezionali ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LCP sono e rimangono l'ultima ratio. In tal senso, non è né ragionevole né ammissibile che – come più volte sostenuto dall'UCP – gli abbattimenti primaverili costituiscano (con la caccia ordinaria e tardo-autunnale) il terzo pilastro della gestione della specie, rendendo così ordinario e usuale un intervento che per la sua natura giuridica è e deve rimanere eccezionale.
- che le modalità di cui sopra siano applicate anche per la gestione del cinghiale.



Si noti, anche per questioni pratiche, che in DTF 141 II 233 il Tribunale federale non impone necessariamente la consultazione e la pubblicazione ufficiale dei piani di abbattimento, posto che sarebbe sufficiente la comunicazione alle associazioni interessate delle decisioni degli abbattimenti mirati durante il periodo di protezione, rammentando che un interesse ancora maggiore della FCTI è dato dalla circostanza che i risarcimenti vengono pagati attraverso il Fondo di intervento finanziato dai cacciatori.

Con i migliori saluti.

Per la Federazione Cacciatori Ticinesi



Avv. Fabio Regazzi
Presidente

Copia:

- UFAM, Dr. Reinhard Schnidrig, Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi, CH-3003 Berna, reinhard.schnidrig@bafu.admin.ch
- Ufficio del veterinario cantonale, Dr. Tullio Vanzetti, Via Dogana 16, 6500 Bellinzona, tullio.vanzetti@ti.ch

